



Organizzazione Produttori Agricoli

Prot. 242/2010

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0778151 28/09/2010

Mittente: POMOIDEA SOC. COOP.

Assegnatario: Interventi per la prod. agr. prod. agro-alim. mercati...

Classifica: 11. Fascicolo: 181 del 2010



Regione Campania

Area Generale di Coordinamento

Sviluppo Attività Settore Primario

Settore Interv. per la Prod. Agricola,

Centro Direz. Via G. Porzio, Isola A/6

80143- NAPOLI

Oggetto: Adeguamento riconoscimento.

Il sottoscritto Attianese Pasquale, nella sua qualità di Presidente p.t. e legale rappresentante della OP POMOIDEA SCRL, già riconosciuta quale Organizzazione di Produttori con Decreto Dirigenziale n. 445 del 08-09-2005 ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE 2200/96 per la categoria iv) prodotti destinati alla trasformazione ed iscritta al n. 20 dello "Elenco delle Associazioni di Produttori Ortofrutticoli in possesso dei requisiti",

premesse

che all'attualità la propria VPC è costituita esclusivamente dalla commercializzazione diretta di pomodoro da industria;

che il valore della produzione, sia globale che ottenuta nella Regione Campania supera i parametri previsti dalla normativa.

chiede

l'adeguamento della POMOIDEA SCRL ai parametri, codice NC relativi al gruppo "pomodori freschi o refrigerati" destinati esclusivamente alla trasformazione in base alla normativa che regola la materia.

Lo scrivente si obbliga altresì a rimettere a Codesto Ente, entro il 31 dicembre 2010, copia dello statuto della POMOIDEA SCRL adeguato alla nuova normativa nazionale che recepisce i regolamenti comunitari che regolamentano la materia.

La presente istanza viene inoltrata a seguito di specifico atto deliberativo del CDA, rimesso in uno alla presente.

Angri, 23/09/2010

Allegato: delibera CDA.

In fede

POMOIDEA S.r.l.
IL PRESIDENTE
(Pasquale Attianese)

POMOIDEA®
S.r.l.
Organizzazione Produttori Agricoli

Angri, 22 dicembre 2010
Prot. n. 689/2010

RACCOMANDATA A.R.

23 DIC. 2010
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario
DESIMONE

Regione Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Interv. per la Produz. Agricola,
Centro Direz. Via G. Porzio, Isola A/6
80143- NAPOLI

C.a. dr. Antonio Irlando

Oggetto: Rif. Vs. Prot. 2010.0973973.06-12-2010-09.15.
Adeguamento requisiti O.P. e statuto.

In esito alla nota di cui all'oggetto si trasmette, debitamente compilato, lo schema di cui all'allegato 1 della Vostra comunicazione.

Fiduciosi di avere ben ottemperato alle disposizioni emanate, attendesi riscontro scritto con esito positivo, previa Vostra verifica.

Distinti saluti.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1025041 23/12/2010 13,14

Mittente: POMOIDEA S.r.l. COOP.

Beneficiario: Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati...

Classifica: 11. Fascicolo: 101 del 2010



IL PRESIDENTE
(Pasquale ATTIANESE)

POMOIDEA S.r.l.

IL PRESIDENTE
(Pasquale Attianese)

All. 1: schema;
All. 2: copia statuto.

Il sottoscritto ATTIANESE PASQUALE nato a SCARFATI (SA) il 21/09/1948 nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata POMOIDEA S.C.R.L. (cod. ic 331) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento n. 445 del 08/09/2005

COMUNICA CHE

- | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1) Cod. NC 0702 00 00 | prodotto POMODORO | 2) Cod. NC _____ | prodotto _____ | 3) Cod. NC _____ | prodotto _____ |
| 4) Cod. NC _____ | prodotto _____ | 5) Cod. NC _____ | prodotto _____ | 6) Cod. NC _____ | prodotto _____ |
| 7) Cod. NC _____ | prodotto _____ | 8) Cod. NC _____ | prodotto _____ | 9) Cod. NC _____ | prodotto _____ |

- | | | |
|----------|---|------------|
| A | Soci singoli n. | 1 |
| B | Soci Persone giuridiche n. | 15 |
| C | Produttori aderenti a soci persone giuridiche n. | 327 |
| | Totale soci (A) + (B) = n. | 16 |
| | Totale produttori associati (A) + (C) = n. | 328 |

prodotto _____
 prodotto _____
 certificato _____
 Dichiarazione _____
 30/04/2010
 AT
 0900 500

- [illegible]

Valori al 31/12/08
1 po e per quella
al 30/09/09
po 2011

totali	=====	3.488,52	251.219,92
			20.748.000

- Il proprio statuto - adottato il 13/12/2010 con atto del Notaio DR. TOMMASO D'AMARO n. Raccolta 26026 n. Repertorio 66197 in corso di registrazione AG. ENTRATE PAGANI - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010

Statuto della organizzazione di produttori

articolo/i
corrispondente/i
note

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	art. 7 lett. l prg 1	pag. 8
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	art. 7 lett. l	pag. 9
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	art. 7 lett. l	pag. 9
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	art. 7 lett. l	pag. 9
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	art. 7 lett. l prg 2- art. 39	pag. 9-29

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;	art. 7 lett. m	pag. 9
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	art. 7 lett. m	pag. 9
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	art. 7 lett. m	pag. 9

3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	art. 20-21-44-46	pagg. 19-32
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	art. 21 prg d-h	pag. 19
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e dello svolgimento dei suoi lavori.	art. 10-17	pagg. 13-17

Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori) 1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP.				
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento. 2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.			art. 6	pag. 7
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;			art. 6	pag. 7
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 2009. (periodo minimo di adesione)			art. 15	pag. 15-16
La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.			art. 7 lett. n	pag. 10
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.			art. 13	pag. 14
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.			art. 13	pag. 14
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.			art. 37-38-41-42 art. 3 prg a-b	pag. 28-29-30-31 pag. 3

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP

POMODORI S.r.l.
IL PRESIDENTE
(Pasquale Ariane)

c:\documents and settings\regione campania\documenti\actm_riforma\normativo\disposizioni_nazionali_2010\adeguamento_allegato articolo 125 bis 1234.doc

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2.
"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. (Ragione Sociale)... "POMOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".....
CUAA ...04267760652..... Partita IVA04267760652.....
Sede... Via Nazionale Parco Isidoro – 84012 Angri (SA).....
Telefono0815134814..... Fax0815138824.....
E-Mailinfo@pomoidea.com.....
Unione di appartenenzaUNAPROA..... Codice IT 331.....

Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) 2200/96

n....445... del...08.09.2005..... Categoria.....iv.....

Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)

presentata in data ...23.09.2010..... e acquisita con prot. n.° 778151..... del 28.09.2010.....

ed integrata in data ...22.12.2010..... e acquisita con prot. n.° 1025041..... del 23.12.2010.....

B – Forma Giuridica

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3

"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	NO	
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	SI	ARTICOLO 1
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	NO	
Note: FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA			

D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori Adottato il 13/12/2010 con atto del Notaio TOMMASO D'AMARO n. Raccolta 26026 n. Repertorio 66197 registrato a PAGANI il 7 GENNAIO 2011 CON N. 234	SI	Acquisito copia conforme all'originale

Note:

2.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:		
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI	ARTICOLO 1
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	ARTICOLO 1
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, <u>include</u> uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	SI	ARTICOLO 3 PUNTI 1), 2) E 3).

Note:

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":				
Cod.	Elementi per la verifica			Note e riscontri
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI		ARTICOLO 7 LETTERA L), PRG 1 PUNTO 3) E 4) (LETTERAA)) Norme per la collocazione del prodotto presso le aziende di trasformazione approvate con delibera dell'assemblea ordinaria del 24.04.08 (1) Disciplinare per la produzione integrata approvato con delibera dell'assemblea ordinaria del 28.04.10 (2)
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI		ARTICOLO 7 LETTERA L) Nel caso specifico la OP è riconosciuta per un'unico prodotto
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI		ARTICOLO 7 LETTERA L)
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI		ARTICOLO 7 LETTERA L)
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI		ARTICOLO 7 LETTERA L) PRG 2 PUNTO 4) (LETTERA B))

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":				
Cod.	Elementi per la verifica			Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."	SI		ARTICOLO 7 LETTERA M) Percentuale prevista non inferiore al 10%, mentre per il limite superiore si fa riferimento a quanto stabilito dallo Stato membro
2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI		ARTICOLO 7 LETTERA M)
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI		ARTICOLO 7 LETTERA M) 

2.4 DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	SI	ARTICOLI 20, 21, 44 E 46 ARTICOLO 33 LETTERA A)
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI	ARTICOLO 21 PRG D-H ARTICOLO 7 LETTERA L) e PUNTO 4) (LETTERA B)) ARTICOLO 33 LETTERA h)
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) : "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica." D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."	SI	ARTICOLO 10 E 17 ...un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto...
2.4.4	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32 , comma 3 del regolamento." Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1 , "Al fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007" .rif.[...e costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/98 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione]; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 . Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. Paragrafo 2 . Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Paragrafo 3 . Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."	SI	ARTICOL 6

Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	SI	ARTICOLO 6 non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP.....
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	ARTICOLO 15
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	SI	ARTICOLO 7 LETTERA N) ARTICOLO 13
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	SI	ARTICOLI 37, 38, 41 E 42 ARTICOLO 33 LETTERA C)
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	SI	ARTICOLO 3 PRG A) E B)
Note: (1) Delibera e norme acquisite anche se nel caso specifico (solo pomodoro destinato alla trasformazione) la OP non ha l'obbligo di aver norme concernenti la commercializzazione (2) Delibera e disciplinare acquisiti nell'istruttoria di approvazione PO 2011			

E – Requisiti dimensionali minimi

3.0 PARAMETRI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1:

"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":

a)

b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo compri;

Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – **Articolo 23 (Numero minimo di soci)** – "Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."

D.M. 3932 del 11.05.2009 – **Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)** – **Paragrafo 1** "Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque.

Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."

Cod.		Elementi per la verifica		Elementi di riscontro	
3.1		Numero di aderenti		SI	N.15 soci giuridici per un totale di n. 290 soci singoli aderenti (1)
Regione		n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
ABRUZZO		-	2	7	7
BASILICATA		-	3	10	10
CALABRIA		-	5	9	9
CAMPANIA		-	12	57	57
LAZIO		-	2	3	3
MARCHE		-	2	2	2
MOLISE		-	2	4	4
PUGLIA		-	18	167	167
TOSCANA		-	4	9	9
UMBRIA		-	5	12	12
Totali		-	55	290	290
Totale [a + b]		55			

Note:

(1) I dati sono stati desunti dalla tabella allegata al PO 2011 approvato con DRD n. 359 del 23.12.2010 e sono riferiti al 15.09.2010, mentre l'allegato 1, trasmesso dalla OP con nota del 22.12.2010 acquisita agli atti con prot. 1025041 del 23.12.2010, è riporta la situazione dei soci al 31.12.2009

[illegible]

- 4.0 ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE** – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1:
"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":
 a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;
 b)
 c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;
 Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) –
"Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
 a) la conoscenza della produzione dei loro soci,
 b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
 c) la gestione commerciale e finanziaria e
 d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
B.5	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;	SI	Presenza di n. 7 consulenti agronomi a carico del PO 2011 per lo svolgimento dell'assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente (1)Disciplinare per la produzione Integrata approvato con delibera dell'assemblea ordinaria del 28.04.10 (2)
B.6	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici) – "Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."	SI	La OP detiene a titolo di comodato d'uso gratuito un centro di raccolta sito in Scafati (SA) come dichiarato nel PO 2011 Paragrafo 1.2.2 (3)
B.7	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	SI	La Op dispone di una sede amministrativa (4) e di n. 4 dipendenti amministrativi assunti a tempo indeterminato (5) nonché di attrezzature informatiche atte alla gestione delle attività commerciali e contabili.
B.8	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	SI	

Note:

- (1) Acquisito copia della lettera per il conferimento incarico per l'espletamento dell'assistenza tecnica in attuazione del Programma Operativo 2006/2010 - annualità 2010. L'attività prevista per il 2011 non è ancora cominciata.
 (2) Delibera e disciplinare acquisiti nell'istruttoria di approvazione PO 2011
 (3) Acquisito copia della convenzione in comodato d'uso gratuito.
 (4) Acquisito copia della proroga del contratto di fitto della sede amministrativa (contratto già agli atti dell'amministrazione CON SCADENZA 31.12.2010 - vedasi PO 2011)
 (5) Acquisita copia degli statini paga vidimati INAIL relativi al mese di gennaio 2011.

Napoli LI, 25/02/2011

I funzionari istruttori SAGGESE BARBARA

LONGOBARDI DOMENICO

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gennaro De SimoneIl Dirigente del Settore
Dott. Antonio Iriando

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

**RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

OP ...POMOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".... COD.IT. ...IT 331.
Con sede legale alla Via ...Nazionale Parco Isidoro
P. IVA.....04267760652.....Cap ...84012... Città ...Angri (SA).....

I sottoscritti tecnici istruttori Saggese Barbara e Longobardi Domenico, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (OP) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

VISTA la domanda di adeguamento presentata in data 23/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 28/09/2010 prot. n.° 778151 relativa all'OP in epigrafe;

VISTE le integrazioni presentate in data 22.12.2010 e acquisite agli atti del Settore in data 23.12.2010 prot. n.° 1025041;

VISTO il verbale redatto in data 09.02.2011;

VERIFICATA con sopralluogo in loco effettuato in data 09.02.2011, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo Statuto adottato il 13.12.2010 con atto del Notaio dr Tommaso D'Amaro n. Raccolta 26026 n. Repertorio 66197 registrato a Pagani (SA) il 07.01.2011 con n. 234;

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n.122 e n.125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATA la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

CONSIDERATO che *l'importo del VPC* della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA n. 359 del 23.12.2012 – pari ad **euro 15.751.242,62**, così come dettagliato nella **tabella 3.2** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n.15 soci giuridici per un totale di n. 290 soci singoli aderenti**, così come dettagliato

